

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PETRILLI**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	450		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (925)	450		
PRESIDENTE	450, 451		
SULLO, <i>Relatore</i>	450		
WALTER	451		
VICENTINI	451		
COSTA	451		
Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattamenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (924)	452		
PRESIDENTE	452, 453, 454, 455, 456, 458, 459		
ARCAINI, <i>Relatore</i>	452, 453, 454, 456, 458, 459		
TAROZZI	453, 459		
CIFALDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	453, 454		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	453, 456, 458		
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	453, 459		
BAVARO	453, 454		
COSTA	454, 456		
DE PALMA	454, 459		
VICENTINI	454, 455		
		TOSI	454
		BALDUZZI	454
		GHISLANDI	454
		NITTI	454
		MANNIRONI	455, 456
		PONTI	455
		LONGONI	456
		WALTER	459
		Votazioni segrete:	
		PRESIDENTE	459, 465
		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
		Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero. (77)	459
		PRESIDENTE	459
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena. (880)	460
		PRESIDENTE	460, 461
		LONGONI, <i>Relatore</i>	460
		MANNIRONI	460
		CIFALDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	460, 461

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

	PAG.
CASTELLI AVOLIO	461
ARCANGELI	461
DE MARTINO FRANCESCO	461
ARCAINI	461
Risultato di votazioni segrete:	
PRESIDENTE	462, 465
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria. (Urgenza) (885)	462
PRESIDENTE	462, 463, 464, 465
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	462, 463
COSTA	463
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	463, 464
CORBINO	463
CASTELLI AVOLIO	463, 464, 465
TOSI	463, 464, 465
ARCANGELI	465

La seduta comincia alle 10,10.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giannini Guglielmo, Saggini e Scoca.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici ».

Invito il relatore onorevole Sullo, a riferire sul disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

SULLO, *Relatore*. Come i colleghi sanno, è all'esame del Senato il provvedimento globale di revisione del trattamento economico degli impiegati statali, provvedimento presentato in armonia con quanto il Governo

promise in sede di discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge n. 247, recante miglioramenti agli impiegati stessi e cioè di presentare entro il 1° luglio 1949 un progetto di ulteriori miglioramenti. Questi miglioramenti sono di due tipi: Aumento di carattere generale e aumenti di carattere particolare per determinate categorie. Ora, un po' per la richiesta che è stata fatta alla fine della sessione estiva di rinviare per un più profondo studio questi miglioramenti, un po' per quanto è risultato dalla discussione fatta precedentemente al Senato, per cui si è dovuto stabilire da un punto di vista formale come provvedere alla copertura di questa spesa, il disegno di legge non è stato ancora approvato.

Nel frattempo sono maturate già cinque mensilità degli aumenti proposti che, in base al progetto ministeriale (10 per cento sugli stipendi), formano il 50 per cento dell'importo mensile lordo dello stipendio, paga o retribuzione in godimento alla data di pubblicazione del disegno di legge in esame.

Pertanto il Governo ha creduto di presentare una proposta di acconto commisurata alla parte fissa ed unica per tutte le categorie; non è invece commisurata alla parte speciale (indennità di funzione) proprio perché non sono state ancora discusse queste ultime misure e perché non c'è ancora una pacifica intenzione circa la loro estensione a tutte le categorie.

L'onere relativo all'acconto può valutarsi in circa 7 miliardi e mezzo, e alla copertura della spesa si provvede (articolo 4) con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa (primo provvedimento) attualmente, come ho prima detto, all'esame del Senato. Sono d'accordo che bisognerebbe, in linea di principio, attendere prima l'approvazione del provvedimento da parte del Parlamento ma, data l'urgenza, si può seguire la prassi già stabilitasi per casi del genere.

Altro non ho da dire, se non che l'arrotondamento degli acconti viene fatto per eccesso a 1000 lire, e che le amministrazioni hanno già predisposto perché l'acconto sia pagato nella mattinata di domani, 30 novembre.

Perciò io raccomando l'approvazione del provvedimento senza emendamenti perché qualsiasi variazione implicherebbe il ritorno del disegno di legge al Senato.

Concludo la mia relazione esprimendo il voto, che credo sia pienamente condiviso dai colleghi di tutti i settori, che il disegno di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949 .

legge fondamentale, quello cioè che fissa la misura degli aumenti, e che, ripeto, è in esame tuttora presso il Senato, trovi il modo di essere varato al più presto possibile, perché ogni ritardo è a scapito della categoria degli impiegati dello Stato.

WALTER. A nome mio e del gruppo parlamentare cui appartengo, dichiaro di accettare senz'altro il progetto di legge, così come è stato presentato, con la riserva di formulare eventuali osservazioni sul disegno di legge fondamentale, quando questo verrà trasmesso dal Senato.

Pertanto, allo scopo di approvare al più presto possibile questo provvedimento, lo accetto così come è stato presentato.

VICENTINI. Io e i colleghi della stessa parte politica ci associamo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, è corrisposto un acconto *una tantum* sui futuri miglioramenti in misura pari al 50 per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altra indennità o assegno, comunque denominati ed ancorché utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione.

L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 2.

L'acconto di cui al precedente articolo è concesso negli stessi limiti, criteri e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'articolo 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149, commisurandolo, per i personali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, sulla sola quota di retribuzione che costituisce corrispettivo di prestazione personale, esclusa la parte di retribuzione corrisposta a titolo di rimborso spese.

COSTA. Chi sono questi altri personali di cui si parla in questo articolo e precisamente, come dice la disposizione « quelli indicati nell'articolo 7 della legge 12 aprile 1949 » ?

PRESIDENTE. Sono quelli pagati ad aggio: ricevitori del lotto, ed anche contrattisti dell'Africa Italiana, che non hanno la qualifica di impiegati di ruolo. I contrattisti venivano assunti per un certo periodo di tempo, con scadenza triennale.

I ricevitori sono pagati ad aggio, e quindi non sono impiegati di ruolo; pertanto i provvedimenti riguardanti i miglioramenti delle loro retribuzioni venivano, fino a qualche tempo fa, stabiliti con una disposizione speciale, nel senso che il ministro del tesoro, d'accordo col ministro competente, emanava i provvedimenti concernenti i miglioramenti, per delega legislativa. Tali miglioramenti erano contenuti nei limiti massimi stabiliti per il personale statale.

Nell'ultimo provvedimento concernente i miglioramenti agli statali, abbiamo stabilito, invece, di estendere *ipso jure* i provvedimenti anche a questo personale, per evitare che le suddette categorie ottengano con ritardo, e cioè attraverso singoli decreti ministeriali, i benefici ottenuti dagli impiegati statali.

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame dei rimanenti articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

La somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge sarà recuperata, in unica soluzione, mediante conguaglio con i miglioramenti a titolo di stipendio, paga o retribuzione risultanti in attuazione della futura legge di revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(*E approvato*).

ART. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).

(*E approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

ART. 5.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali.

Invito il relatore onorevole Arcaini a svolgere la sua relazione sul disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

ARCAINI, *Relatore*. Analogamente a quanto è stato disposto l'anno scorso, anche per la prossima stagione invernale 1949-50 il Governo ha ravvisato la necessità di istituire il Fondo nazionale di soccorso invernale, che ha lo scopo di lenire le condizioni di disagio economico dei disoccupati maggiormente bisognosi.

Per procurare i fondi necessari al funzionamento dell'assistenza di cui trattasi, tra i vari provvedimenti che sono allo studio, viene ora sottoposta a noi, col disegno di legge in esame, l'istituzione d'un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo, ivi comprese le manifestazioni sportive, e l'istituzione di un sopraprezzo sull'importo dei biglietti di viaggio in determinati giorni.

Il disegno di legge in esame non si discosta molto dalla legge che fu approvata l'anno scorso. Si tratta infatti di esigere nelle

domeniche successive a quella in cui verrà approvato questo disegno di legge e fino al 31 marzo 1950, un sopraprezzo che varia a seconda dell'importo dei biglietti d'accesso agli spettacoli. Gli scaglioni sono stati studiati con criterio, per cui ad ogni biglietto si deve aggiungere una somma che varia da un minimo di 5 lire ad un massimo di 100.

L'articolo 1 del disegno di legge determina questi sopraprezzi. Con l'articolo 2 invece si stabilisce che l'esazione dei sopraprezzi sia affidata alla Società italiana autori ed editori, la quale è tenuta a versare, entro il mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati.

Lo stesso articolo 2 determina che un quinto del Fondo sarà amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia, e gli altri quattro quinti dal Fondo nazionale di soccorso invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale. La prestazione della Società italiana autori ed editori sarà fatta gratuitamente.

Con l'articolo 3 si stabilisce che tutti gli avvisi al pubblico inerenti all'appello per la raccolta dei contributi è esente da ogni tassa di bollo, a meno che questa pubblicità non sia associata ad altra per conto di terzi, nel qual caso dovrà essere esatta la tassa di bollo.

Con l'articolo 4 si stabilisce che l'accertamento e la repressione delle trasgressioni è regolata dalle norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Gli articoli 5 e 6 invece stabiliscono la misura dei sopraprezzi sull'importo dei biglietti sulle ferrovie, filovie, funivie, autolinee extraurbane che verranno applicati in quattro domeniche anziché in tre come l'anno scorso, da stabilirsi a criterio del ministro dei trasporti. Tale sopraprezzo varia dal 10 al 12 per cento. Sui biglietti per i pubblici servizi di trasporti urbani autofilotramvie, funicolari, ecc. si stabilisce il sopraprezzo in misura unica di lire 5. Tali sopraprezzi andranno versati al Fondo per il soccorso invernale.

Le prestazioni che queste aziende esercenti di ferrovie, tramvie, ecc. dovranno dare in conseguenza del disposto di legge, dovranno essere gratuite.

Evidentemente il gettito che deriverà da questi provvedimenti è notevole e si prevede che sarà più cospicuo di quello raccolto l'anno scorso, perché le aliquote dei sopraprezzi sono leggermente superiori e maggiormente estese anche nel tempo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

Come si è detto, ciò rappresenta soltanto una voce del Fondo nazionale per il soccorso invernale; altre ne saranno studiate, altre iniziative saranno prese per alimentare in modo conveniente questo fondo.

Tuttavia io vorrei in questa sede esprimere un voto che mi è parso sia un po' nell'animo di tutti coloro che hanno seguito questa benefica attività del Fondo nazionale di soccorso invernale, e cioè di avere una relazione, un rendiconto di quanto è stato raccolto nel 1948, per poter esaminare come le varie categorie chiamate a contribuire a questo fondo abbiano corrisposto, poiché ci sono prelevamenti obbligatori, ma ci sono anche erogazioni volontarie, attraverso le quali si può misurare la sensibilità delle singole categorie operaie, impiegatizie, industriali, ecc. D'altro canto, la pubblicità di questo rendiconto servirebbe di stimolo alle varie categorie del paese, e servirebbe nello stesso tempo ad illustrare i criteri con i quali si è provveduto all'erogazione di questi ingenti mezzi.

Vorrei che il mio voto assumesse proprio la forma d'un cortese invito alla Commissione centrale per il soccorso invernale, affinché, possibilmente prima del lancio ufficiale al paese della nuova raccolta, i dati relativi all'ampiezza dei mezzi raccolti ed erogati nel 1948, fossero resi di pubblica ragione, in modo da servire di giustificazione e di stimolo. Questo allo scopo di fare tutto il possibile perché, di fronte alla visione della vastità delle esigenze dell'assistenza ai disoccupati, il Paese abbia la sensazione della rilevanza che a questi problemi si dà.

TAROZZI. Vorrei chiedere un chiarimento.

Questa Commissione per i soccorsi invernali, da chi è formata? Quali sono i suoi componenti? Si tratta, come giustamente rilevava il relatore, di una Commissione che amministra cifre notevolissime, ed è quindi legittimo chiedere chi sia la persona o le persone che le amministrano.

ARCAINI, *Relatore*. Il presidente del Comitato centrale per il soccorso invernale è il ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'anno scorso si trattava di una commissione governativa, interministeriale, a capo della quale era il vicepresidente del Consiglio onorevole Saragat. Quest'anno vi sarà il ministro dell'interno.

TAROZZI. Dichiaro subito che non sono soddisfatto, perché nella Commissione non vi sono i rappresentanti delle masse popolari, pur trattandosi del gettito di un tributo che

viene versato appunto dalle masse stesse, sia che esso provenga dai campi sportivi, sia che esso provenga dai locali di pubblico spettacolo.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione centrale funziona su segnalazioni delle commissioni provinciali istituite presso le prefetture di ogni provincia. Queste commissioni periferiche trasmettono a quella centrale le richieste di fondi, che poi distribuiscono localmente.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nelle commissioni provinciali del Fondo per il soccorso invernale, che sono presiedute dal prefetto, sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tutte le rappresentanze qualificate dei lavoratori. Quindi le rappresentanze popolari fanno sentire la loro voce proprio nella sede più importante, cioè nella commissione provinciale.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io credo che un provvedimento definitivo circa la composizione delle commissioni ancora non ci sia.

BAVARO. L'anno scorso, quando si iniziò la campagna dei soccorsi invernali, ci fu una distinzione netta fra quanto era stato proposto dalla Confederazione generale del lavoro e l'azione del Governo.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In seguito, però, le richieste si associarono. Comunque, io sono venuto qui per dichiarare che al ministro pare equo venga inserito in questo provvedimento anche un articolo che estenda il sopraprezzo stabilito per i biglietti dei locali di pubblico spettacolo anche ai biglietti d'ingresso ai casinò da giuoco.

PRESIDENTE. Faccio però presente che questo disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, ed ha, inoltre, carattere di urgenza. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno di volerci far conoscere il testo dell'articolo aggiuntivo proposto dal ministro.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo aggiuntivo è del seguente tenore: « È istituito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sopraprezzo di lire 1000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da giuoco, per il periodo decorrente dal 31 dicembre 1949 al 30 gennaio 1950 ».

PRESIDENTE. Desidero ricordare, come si è già detto anche nella relazione, che si intende iniziare questa raccolta con la prima domenica successiva all'entrata in vigore del-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

la legge. Credo che per questi motivi l'emendamento consigliato dal ministro dell'interno anziché esprimersi nel senso di stabilire il periodo « dal 31 dicembre 1949 al 30 gennaio 1950 » potrebbe essere inteso in questo senso « Dalla prima domenica dell'entrata in vigore, ecc. ». Questo per una ragione di eutimonia col complesso del provvedimento.

COSTA. Mi domando perché non prorogare il periodo fino al 31 marzo.

BAVARO. Concordo con l'onorevole Costa; si potrebbe estendere al marzo prossimo, mantenendo giorno per giorno il pagamento della sopratassa.

DE PALMA. Desidero rilevare un inconveniente che si potrebbe verificare qualora l'articolo aggiuntivo proposto dal ministro dell'interno venisse accolto: poiché i casinò hanno anche dei biglietti di abbonamento (e su questi, quindi, per quei giorni non verrebbe pagato il sopraprezzo), mi sembra che l'articolo si dovrebbe modificare nel senso che potrebbero rientrare in questo provvedimento anche i possessori di tessere di abbonamento.

COSTA. Si potrebbe dire: « non esclusi gli abbonamenti in corso ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dichiarare se accoglie l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro dell'interno e in tal caso di redigere l'emendamento in forma definitiva.

ARCAINI, *Relatore*. Dichiaro di accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro dell'interno.

COSTA. Dal momento che il disegno di legge dovrebbe essere rinviato al Senato, rilevo che non vi è una progressività nella tassazione degli scaglioni quali appaiono nell'articolo 1 del testo ministeriale del disegno di legge. Bisognerebbe modificare il provvedimento in maniera che il salto tra uno scaglione e l'altro sia effettivamente progressivo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Costa di concretare la sua proposta in un emendamento scritto.

VICENTINI. Propongo che nel suddetto articolo aggiuntivo, la data del 31 gennaio 1950, sia sostituita con quella del 31 marzo 1950.

BAVARO. Può darsi che il Senato trovi da ridire e allora perderemmo altro tempo; penso quindi che si potrebbe inserire soltanto l'emendamento che riguarda le case da gioco.

TOSI. L'importo del sopraprezzo di lire 1000 su ciascun biglietto d'ingresso mi sembra eccessivo. Sarei d'accordo invece che si prorogasse la riscossione nel tempo, come proponeva anche il collega onorevole Vicen-

tini. L'importante è che nel meccanismo della riscossione non si trovi il modo di frodare il fisco.

BALDUZZI. Bisognerebbe far pagare questo speciale contributo di lire 1000, secondo me, specialmente nel periodo del carnevale e quindi non soltanto alla domenica.

PRESIDENTE. Nella proposta si è già stabilito che il contributo deve essere versato tutti i giorni. Il biglietto — per quanto mi è stato dichiarato — autorizza ad entrare nel casinò, almeno per tutta la giornata in cui il biglietto è stato rilasciato; e se noi diciamo « per ogni ingresso » anziché « per ogni biglietto di ingresso » questo significherebbe che, colui che volesse entrare, tre; quattro volte al giorno, pagherebbe anche tre, quattro volte il sopraprezzo, il che non era, mi sembra, nelle intenzioni di chi ha suggerito questa procedura.

Si potrebbe quindi dire: « per ogni biglietto d'ingresso ».

GHISLANDI. Sono d'accordo sulla dizione « per ogni biglietto d'ingresso ».

DE PALMA. Si potrebbe precisare dicendo: « per ogni ingresso valevole per una giornata ».

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione può suggerire di approvare l'emendamento nel senso di dire che si stabilisce un sopraprezzo X per ogni biglietto, ma s'intende che dovrebbe farsi riferimento ad ogni biglietto giornaliero.

Se si adotta un biglietto e altrettante somme che corrispondono ai giorni, si verrebbe un po' a colpire il concetto della tessera, che dà il diritto all'ingresso per un certo numero di giorni. Sembra anche a me, inoltre, che la somma di lire 1000, sia un po' alta, come già affermava il collega Tosi.

GHISLANDI. Trovo logica la preoccupazione dell'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, ma è anche vero che quelli che frequentano i casinò sono tutte persone che non fanno alcun calcolo del denaro.

Piuttosto, per quanto riguarda gli abbonamenti, io direi che la stessa tassa straordinaria si potrebbe applicare di volta in volta sui biglietti di abbonamento ai singoli ingressi.

NITTI. Per evitare tutti questi inconvenienti, proporrei la istituzione di una percentuale fissa, sia per i biglietti di unica entrata sia per gli abbonamenti.

PRESIDENTE. Prego il relatore, onorevole Arcaini di concretare l'emendamento.

ARCAINI, *Relatore*. L'emendamento che proporrei sarebbe il seguente: « È istituito a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sopraprezzo di lire 500 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco, per il periodo decorrente dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1950. Il medesimo sopraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessere di abbonamento o di tessere di favore, escluse quelle rilasciate a scopi di servizio.

« Il sopraprezzo di cui al presente articolo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata e sarà distribuito ai sensi delle lettere a) e b) del successivo articolo.

« Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo entro 8 giorni dalla riscossione al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Mi permetto di proporre la riduzione del sopraprezzo da lire 1000 a lire 500 perché mi pare che, se inaspriamo il sopraprezzo, veniamo a determinare una limitazione nell'accesso alle sale da gioco. Non che io sia fautore delle sale da gioco, naturalmente (vi sono entrato una sola volta con un biglietto d'invito) ma penso tuttavia che, estendendo il periodo dal gennaio al 31 dicembre, noi veniamo ad assicurare al Fondo un gettito pari o maggiore di quello che deriverebbe se il periodo del sopraprezzo fosse limitato esclusivamente al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1950.

VICENTINI. Mi permetto di fare qualche osservazione. Innanzi tutto, è opportuno mantenere la quota di lire 1000 per ogni ingresso giornaliero sui biglietti e sugli abbonamenti. Si tratta infatti di chiamare a contribuire una categoria di gente in un periodo come quello di Capodanno, Epifania e Carnevale, che è soprattutto un periodo dove il senso della socialità deve essere più vivo.

Quindi propongo: 1000 lire, con estensione a tutto il marzo 1950. Penso che ciò non influirà sul gettito.

MANNIRONI. Non sono d'accordo sulla proposta del collega Vicentini.

Mi diceva poco fa il collega Ponti che il biglietto di ingresso è di sole 500 lire. Ora, se stabiliamo il sopraprezzo di 1000 lire, evidentemente stabiliamo un eccesso, ad una sperequazione, non manteniamo il senso della proporzione.

PONTI. Sono contrario alla proposta delle 1000 lire e direi che sono anche contrario alla imposta in questa stagione, anzitutto

perché questa è una stagione morta per i casinò, in cui la vita dei casinò si trascina faticosamente ed è più passiva che attiva. Il casinò ha una attrazione che deriva dall'affollamento, dalla mondanità, ecc.; ma in questo periodo ci va pochissima gente, e perciò con il sopraprezzo noi ridurremmo di più l'afflusso dei frequentatori.

Piuttosto, sarei favorevole ad una aliquota molto più modesta, ma estesa a tutto l'anno. Infatti, durante il periodo estivo, in cui il casinò è maggiormente affollato, una aliquota più modesta renderebbe molto di più, mentre, durante l'inverno, il casinò subisce una contrazione della sua attività.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicentini insiste sulle 1000 lire?

VICENTINI. No; dati i chiarimenti intervenuti nel corso della discussione accetto la cifra di 500.

PRESIDENTE. Poiché ormai i colleghi hanno discusso in linea di massima gli emendamenti presentati al disegno di legge e d'altra parte, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Resta inteso che le proposte di modificazione saranno esaminate insieme ai singoli articoli cui esse si riferiscono.

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

« In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonché nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio e 11 febbraio 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

	Sopraprezzo
sul biglietto al lordo del diritto erariale, fino a lire 50	L. 5
da oltre lire 50 fino a lire 200	» 10
da oltre lire 200 fino a lire 400	» 20
da oltre lire 400 fino a lire 800	» 60
da oltre lire 800 fino a lire 1000	» 80
oltre lire 1000	» 100

« Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Costa. Lo invito ad illustrarlo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

COSTA. Chiarisco l'emendamento da me formulato. Quando negli articoli si parla di sopraprezzo sui biglietti dei cinema e degli altri pubblici spettacoli, si comincia da un sopraprezzo di lire 5 per i biglietti che costano fino a lire 50. Questa categoria di biglietti, di costo veramente minimo, vorrei che non pagasse nessun sopraprezzo. Invece, per i biglietti di costo superiore, e cioè fino a 1000 lire, vorrei che il sopraprezzo fosse di 100 lire e, per i biglietti di oltre 1000 lire, che il sopraprezzo fosse superiore a 100 lire. E ciò, anche per rendere effettivamente più progressivi gli scaglioni.

Quindi, propongo le seguenti modificazioni: togliere il sopraprezzo di 5 lire sui biglietti fino a lire 50; aumentare a 100 lire il sopraprezzo di 80 lire; aumentare a 150 lire il sopraprezzo di lire 100.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vorrei chiarire all'onorevole Costa la ragione di quella che può essere apparente disarmonia nella progressività dello scaglione. Si è ritenuto che la spesa del pubblico spettacolo fino a lire 400 rappresentasse la spesa media, ossia quella della media borsa, e che quindi dovesse essere colpita con un sopraprezzo moderato. Nei biglietti oltre le 400 lire c'è già, invece, una spesa che va un po' al di là della media, ed è per questo che si è stabilito un salto di 40 lire. Più oltre, entriamo in una categoria di spesa per cui può essere ripreso l'andamento normale dello scaglione.

Questo non si è fatto per i biglietti ferroviari e in genere per i trasporti perché evidentemente il prezzo del biglietto è, in quel caso, in proporzione all'aumento della percorrenza.

ARCAINI, *Relatore*. Mi associo alla proposta del collega Costa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 del testo ministeriale fino alle parole « nella misura seguente ».

(È approvato).

Veniamo ora alla seconda parte dell'articolo, cioè alla parte riguardante i sopraprezzi.

Qui l'onorevole Costa propone di sopprimere il primo alinea e cioè le parole « sul biglietto al lordo del diritto erariale, fino a lire 50, lire 5 » e di aumentare a lire 100 le 80 lire di sopraprezzo sui biglietti da oltre lire 800 fino a lire 1000 nonché di aumentare a lire 150 le 100 lire di sopraprezzo sui biglietti da oltre lire 1000. Il resto dell'articolo rimane nel testo presentato dal Governo.

ARCAINI, *Relatore*. Ripeto che accetto le modificazioni proposte dall'onorevole Costa.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Costa.

MANNIRONI. Per dichiarazione di voto avverto che approvo gli emendamenti dell'onorevole Costa, tranne quello soppressivo perché riconosco e so che vi sono delle sale di pubblico spettacolo dove il costo dei biglietti è inferiore a 50 lire. Ora, tenuto conto che si tratta soltanto di far pagare 5 lire di sopraprezzo, penso che tale sopraprezzo minimo possa essere mantenuto, unicamente in omaggio al principio che tutti devono essere chiamati, in misura maggiore o minore, a questo contributo di solidarietà umana.

LONGONI. Dichiaro di non condividere il punto di vista del collega onorevole Mannironi e di essere favorevole alla soppressione del primo comma, in quanto vi sono dei locali di pubblico spettacolo, e specialmente dei cinema, i quali non riescono ad avere un pubblico proprio e i loro spettatori sono in maggioranza lavoratori, bambini e ragazzi.

ARCAINI, *Relatore*. Osservo che vi è anche una ragione di carattere pratico a favore dell'emendamento soppressivo e cioè che l'esazione di questi modestissimi diritti nei piccoli centri, costerebbe di più di quanto potrebbe rendere.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Costa che per maggiore chiarezza ripeto:

« Sopprimere le parole: Sul biglietto al lordo del diritto erariale, lire 5 ».

(È approvato).

Pongo successivamente in votazione le altre parti dell'articolo sulle quali nessun emendamento è stato presentato:

« da oltre lire 50 fino a lire 200, lire 10 ».

(È approvato).

« da oltre lire 200 fino a lire 400, lire 20 ».

(È approvato).

« da oltre lire 400 fino a lire 800, lire 60 ».

(È approvato).

Viene ora l'altro emendamento proposto dall'onorevole Costa che è stato precedentemente illustrato dal collega stesso:

« da oltre lire 800 fino a lire 1000, lire 100 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

Pongo ora in votazione l'ulteriore emendamento proposto dall'onorevole Costa:

« oltre lire 1000, lire 150 ».

(È approvato).

Infine pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata ».

(È approvato).

L'articolo 1, con gli emendamenti introdotti, risulta pertanto così formulato:

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonché nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio e 11 febbraio 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

		Sopraprezzo		
sul biglietto al lordo del diritto erariale:				
da oltre lire	50 fino a lire	200	L.	10
da oltre lire	200 fino a lire	400	»	20
da oltre lire	400 fino a lire	800	»	60
da oltre lire	800 fino a lire	1000	»	100
oltre lire	1000		»	150

Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Penso che prima di passare all'articolo 2 debba essere approvato l'emendamento suggerito dal ministro dell'interno e fatto proprio dal relatore, per l'evidente ragione che, qualora fosse accolto, il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere così formulato: « Il sopraprezzo di cui al precedente articolo 1 » invece di « il sopraprezzo di cui al precedente articolo », perché l'emendamento, qualora approvato, prenderebbe il posto dell'articolo 2, mentre l'articolo 2 del testo ministeriale diventerebbe 3 e così successivamente.

Se così non si facesse, ossia se l'emendamento relativo ai casinò da gioco non venisse

inserito subito dopo l'articolo 1, il sopraprezzo andrebbe per intero al soccorso invernale, e non per i quattro quinti come dispone la lettera b) dell'articolo 2 del testo ministeriale.

Quindi, se la Commissione lo ritiene opportuno, l'emendamento precedentemente letto dal relatore, cioè quello relativo al sopraprezzo sui biglietti d'ingresso ai casinò, potrebbe essere approvato, con il deliberato proposito di inserirlo fra l'articolo 1 e l'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e che prego di rileggere:

ART. 2.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sopraprezzo di lire 500 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco, per il periodo decorrente dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1950. Il medesimo sopraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessere di abbonamento o di tessere di favore, escluse quelle rilasciate a scopi di servizio.

Il sopraprezzo di cui al presente articolo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata e sarà distribuito ai sensi delle lettere a) e b) del successivo articolo 3.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2 che in sede di coordinamento diventa 3:

« Il sopraprezzo di cui al precedente articolo 1, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, è riscosso dall' esercente e da questi versato alla Società Italiana Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società Italiana Autori ed Editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

b) nella misura di quattro quinti al Fondo nazionale di soccorso invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale.

Dei detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società Italiana Autori ed Editori ».

Pertanto al testo ministeriale, dopo le parole « di cui al precedente articolo », abbiamo aggiunto, come precedentemente concordato, il numero « 1 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo suddetto con la modificazione ora proposta.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (ora 4) :

« Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e per il soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 (ora 5) :

« Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Su questo articolo sorge un problema nel senso che la Società autori ed editori è competente, attraverso i propri ispettori, tanto per l'accertamento, quanto per la repressione, per i diritti erariali sui pubblici spettacoli, ma non per quanto concerne gli ingressi ai casinò. Bisognerebbe, pertanto, aggiungere dopo, le parole « si osservano », le altre « in quanto applicabili ».

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le finanze consiglia l'opportunità di inserire nell'articolo 4 (ora 5), dopo le parole « si osservano », le altre « in quanto applicabili ».

Su questa proposta di modificazione prego il relatore di esprimere il proprio parere.

ARCAINI, *Relatore*. Concordo con la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 4 (ora 5) con la modificazione consigliata dal sottosegretario di Stato, onorevole Castelli Edgardo, e accolta dal relatore, e cioè di inserire dopo le parole « si osservano », le altre « in quanto applicabili ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 (ora 6) :

« Le ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti d'importo fino a lire 200	L.	20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	»	50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000	»	100
biglietti d'importo da lire 1001 a lire 2000	»	150
biglietti d'importo oltre lire 2000	L.	200
biglietti per viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara	»	5

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 (ora 7) :

« Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 5, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti d'importo fino a lire 100	L.	10
biglietti d'importo da lire 101 a lire 200	»	20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	»	40
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000	»	80
biglietti d'importo superiore a lire 1000	»	120

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofiloltranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . . . L. 5

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si intende stabilito che, in sede di coordinamento, l'articolo 5 inserito nel testo del 1° comma del presente articolo, diventa articolo 6.

Passiamo all'articolo 7 (ora 8):

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'articolo 6 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche qui, si intende stabilito che, in sede di coordinamento, l'articolo 6, di cui è cenno nel testo del presente articolo, diventa articolo 7.

Passiamo all'articolo 8 (ora 9):

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ARCAINI, *Relatore*. Desidero chiedere che il Governo faccia conoscere, a titolo di incitamento, a coloro che sono chiamati in questa nuova occasione a dare un contributo per la solidarietà invernale, quali sono le somme raccolte nella precedente stagione invernale 1948-49, ed inoltre la destinazione delle somme stesse.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro che farò presente al Ministro dell'interno il desiderio dell'onorevole relatore.

TAROZZI. Desidero che il Governo sappia che il Partito comunista, che ho l'onore di rappresentare, chiede che i grandi organismi sindacali siano rappresentati nella

Commissione centrale che deve decidere per la distribuzione periferica dei fondi.

WALTER. Vorrei esprimere il voto che ai prefetti fosse inviato il denaro al più presto, e che non si faccia come l'anno scorso.

DE PALMA. Desidererei che gli organi preposti alla vigilanza del « Fondo nazionale per il soccorso invernale » la intensificassero in questo periodo, in modo da controllare queste riscossioni con la dovuta severità.

TAROZZI. Mi permetto ancora di osservare che, in avvenire sarebbe molto più opportuno che le tre mensilità relative al fondo invernale fossero anticipate di tre mesi, cioè, che la raccolta dei fondi si iniziasse dal 30 settembre e terminasse al 31 dicembre, in modo che si avrebbe la possibilità di una più sollecita disponibilità dei fondi, con conseguente intervento tempestivo delle necessità invernali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i vari voti espressi dai colleghi.

(Sono approvati).

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge finora esaminati:

« Concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici » (925);

« Istituzione di un sopra-prezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali » (924).

(Segue la votazione).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Regolarizzazione dei crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizioni all'estero. (77).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero (77).

Comunico al riguardo che l'onorevole Gavi, sottosegretario di Stato per il tesoro, che desiderava intervenire per dare chiarimenti alla Commissione in merito a questo disegno di legge, mi ha pregato di rinviare l'esame del disegno di legge stesso poiché egli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

non poteva oggi essere presente alla seduta per ragioni del suo ufficio.

Se non vi sono osservazioni, propongo il rinvio della discussione del disegno di legge stesso alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena. (880).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena (880).

Ricordo che tale provvedimento fu già preso in esame nella seduta del 25 corrente e ne fu rinviata la discussione per dar modo al relatore di accertare nuovi dati sul disegno di legge. Invito il relatore, onorevole Longoni, a svolgere la sua relazione.

LONGONI, Relatore. Questo disegno di legge ha già formato oggetto di alcune brevi considerazioni da parte nostra nel corso della settimana precedente e precisamente, come ha ricordato il nostro Presidente nella seduta del 25 di questo mese. Come ebbi a dire in quella occasione, tengo a ripetere che il provvedimento in esame tende ad eliminare una palese ingiustizia che veniva a determinarsi con l'applicazione delle precedenti disposizioni, nei riguardi del personale a cui il provvedimento si riferisce. Infatti, a questo personale veniva tolta l'indennità di alloggio allorché doveva trasferirsi in altra sede. Si desiderava conoscere in proposito, se l'esercito godesse di altre indennità, che fossero differenti da quelle godute dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza. Il Ministero della difesa mi ha informato che, effettivamente, l'esercito ha indennità totalmente diverse.

Per quanto riguarda la cifra relativa, mentre per l'esercito questa può raggiungere anche la quota di duecento lire mensili, per i personali di cui al disegno di legge in esame, la quota è di lire cinquecentocinquanta mensili per i sottufficiali che si trovino a risiedere in centri aventi meno di 250 mila abitanti, e di lire 700 mensili per coloro che risiedono in città con popolazione superiore ai 250 mila abitanti.

L'indennità di alloggio, per quel che riguarda l'esercito, è prevista soltanto in alcuni casi e per determinate persone, mentre nel caso in esame riguarda soltanto alcuni ufficiali di grado superiore.

L'onorevole Mannironi chiedeva di inserire un emendamento all'articolo 1 di questo disegno di legge, nel senso di includervi anche quei militari o sottufficiali che sono addetti ai depositi per cavalli stalloni.

Desidero fargli presente a questo riguardo che costoro sono inquadrati nell'Arma del genio e nell'Arma dell'artiglieria (quindi esercito). Sono 285 unità in tutto, ed hanno un trattamento speciale; perciò non rientrano in questo disegno di legge.

Questo per quanto riguarda i chiarimenti richiesti; in conclusione dichiaro che la Commissione può esprimere senz'altro parere favorevole per l'approvazione di questo disegno di legge.

MANNIRONI. Per quanta riguarda i militari e i sottufficiali addetti ai depositi stalloni, essi dipendono, per quanto mi risulta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

LONGONI, Relatore. Attualmente dipendono dal Ministero della difesa, e c'è, anzi, un provvedimento allo studio per stabilire le opportune equiparazioni.

CIFALDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Prego la Commissione di considerare che l'articolo, così come è formulato, a mio avviso, non potrebbe andare, perché non può essere consentito di lasciare all'interessato il giudizio sulla necessità o meno di qualche cosa. Chi è che giudica sul fatto che il sottufficiale abbia dovuto lasciare la propria famiglia? Questo è un giudizio di merito. E chi lo dà? Perché qui l'articolo dice: « L'indennità suddetta è conservata, ecc. ». Quindi, se riteniamo che con questa formulazione sia sempre il comando militare a giudicare, allora le osservazioni che faceva il relatore non avrebbero ragion d'essere.

PRESIDENTE. Vi possono essere diversi casi per i quali il militare non ha potuto condurre la famiglia: per esempio, se un membro della famiglia è ammalato, per cui vi può

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

essere il giusto motivo di non potere affrontare il trasferimento. E allora il militare fa presente che si trova nella necessità di non poter trasferire la famiglia.

Quindi, mi pare che sia il caso di chiarire che questa impossibilità di trasferire la famiglia non deve essere una affermazione pura e semplice, ma deve risultare da un controllo da parte dell'amministrazione, la quale si pronuncerà in merito.

CASTELLI AVOLIO. La formula mi pare che consenta una larghezza di valutazione da parte dell'amministrazione, poiché si può tenere conto delle condizioni familiari, della stagione in cui avviene il trasferimento (per esempio, in inverno ci sono maggiori difficoltà), ecc.

Mi pare, quindi, che sia opportuno conservare la formula attuale.

ARCANGELI. Queste particolari provvidenze vengono date al militare o sottufficiale di truppa (truppa, anche se si tratta di carabinieri, ecc.) che viene trasferito e lascia la famiglia nella sede di provenienza.

Ma vorrei osservare questo: se costui lascia la famiglia in un luogo vicino a quello ove è trasferito, che cosa avviene? Per esempio, il militare che ha la famiglia in Sicilia ed è trasferito in Piemonte: se trasferisce la famiglia in Piemonte, ma non nel luogo della sua nuova sede di destinazione, ma vicino a tale sede, per esempio a 20 chilometri di distanza, che cosa ha diritto di percepire?

Questo mi sembra un inconveniente non lieve, per cui darei un maggior ambito di discrezionalità all'amministrazione anche in questi casi.

PRESIDENTE. Secondo il pensiero dell'onorevole Arcangeli, si dovrebbe dire allora alla fine dell'articolo 1: « non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia » e sarebbe eliminata la frase: « a giudizio dell'amministrazione ».

CASTELLI AVOLIO. Vorrei pregare di non aggiungere espressamente questo inciso « a giudizio dell'amministrazione », perché l'amministrazione darà sempre un proprio giudizio. Ma, dicendolo espressamente, si accentua il valore intrinseco di questo giudizio.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Arcangeli propone di modificare quest'ultima frase dell'articolo 1 in questo senso: « non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia ».

DE MARTINO FRANCESCO. Dal lato tecnico, mi pare che questa formulazione non elimini i dubbi, perché l'interpretazione più

comune che verrà data a questo inciso sarà che la famiglia sia stata lasciata nella sede originaria. Come l'interpreterà l'amministrazione? Interpreterà nel senso che veniva sostenuto dal collega onorevole Arcangeli, cioè in un senso di larga possibilità di condurre la propria famiglia, oppure darà una interpretazione in senso più ristretto?

E allora direi di trovare un'altra formula più tassativa, se vogliamo inserire nella legge la proposta dell'onorevole Arcangeli.

ARCANGELI. Possiamo aggiungere: « e che comunque non abbia potuto condurre ».

ARCAINI. A me pare che, se noi inseriamo una formulazione che dia la possibilità di concedere l'indennità anche nel caso del trasferimento della famiglia in sede prossima a quella di servizio del militare, apriamo una serie di casi da risolvere senza dare un limite ben definito alla serie stessa; dobbiamo ricordare, invece, che l'amministrazione dà l'indennità soltanto nel caso in cui la famiglia si trasferisca effettivamente nella nuova sede. Nella prima ipotesi allargheremmo l'onere finanziario dell'amministrazione. Questa è la mia preoccupazione, quella, cioè, del maggior onere.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vuol dire che l'amministrazione farà un frazionamento di tariffa, come per esempio nel caso dei bagagli che la famiglia trasporta. Così non si correrebbe il rischio di negare al militare una agevolazione.

ARCANGELI. Non è da considerare solamente il caso che il militare porti la famiglia in località prossima alla nuova residenza, ma anche in luogo lontano: per esempio, nel caso che dalla Sicilia il militare venga trasferito in Piemonte e lasci la famiglia presso un parente, presso la madre per esempio, in località a 10 chilometri di distanza dalla residenza di origine, in Sicilia stessa.

Quanto alle preoccupazioni del collega Arcaini, ha risposto benissimo l'onorevole Cifaldi nel senso che non si tratterebbe altro che di fare un frazionamento di tariffa per questi traslochi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Nell'articolo 2 del decreto legislativo primo aprile 1947, n. 222, nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nell'articolo 4 del decreto legislativo 21 di-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

cembre 1947, n. 1537, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« L'indennità suddetta è conservata, limitatamente alla misura di tre quarti, a favore del personale di cui al comma precedente usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, abbia dovuto lasciare la propria famiglia nella sede di provenienza ».

L'onorevole Arcangeli ha presentato un emendamento, fatto proprio dal relatore, nel senso che alle parole « abbia dovuto lasciare la propria famiglia nella sede di provenienza », sono sostituite le altre « non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia ».

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nel capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nel capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sui due disegni di legge:

« Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici » (925):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi

che si iniziano in quattro giornate domenicali » (924):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Schiratti, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.

Sono in congedo:

Giannini Guglielmo, Saggin e Scoca.

Discussione del disegno di legge: Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria. (885) (Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria.

Questo disegno di legge è stato presentato dal Ministro delle finanze con carattere di urgenza.

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a svolgere la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. Si tratta di termini di prescrizione e di decadenza in materia di tassazione e di imposte indirette sugli affari, nonché in materia di imposte dirette, imposte di fabbricazione, termini che trovansi attualmente prorogati al 31 dicembre 1949. Questa è la ragione dell'urgenza della proroga in esame (che deve ancora essere approvata dal Senato) al fine di evitare che i singoli rapporti tributari restino per qualche tempo sospesi.

Sarebbe augurabile che nessuna proroga dovesse esser accordata, e di fatto per le norme tributarie in materia di imposte dirette, di diritti doganali e di imposte di fabbricazione nessuna ulteriore proroga viene ad essere proposta; si fa eccezione per i settori delle tasse e imposte indirette sugli affari, e questo è giustificato dalla speciale natura di questi tributi e dalla particolare situazione in cui si trovano gli uffici del Registro. Tali uffici sono

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

operati di lavoro, e pertanto si rende necessaria l'approvazione di questo disegno di legge.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame vengono portati al 31 dicembre 1950 i termini di decadenza, e al 31 dicembre 1951 quelli di prescrizione, in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per coprire — dice la relazione — « il tempo necessario per far luogo all'aggiornamento delle verifiche di percezione presso la totalità degli uffici del Registro, proroga che sarà in via definitiva ed impegnativa l'ultima, perché entro i suddetti termini è impegnato tutto il personale ad un alacre lavoro onde eliminare in siffatta materia l'arretrato, così che tutti gli affari sopravvenienti possano svolgersi entro i normali termini di legge ».

Con l'articolo 2 di questo disegno di legge si provvede a prorogare al 31 dicembre 1950 uno speciale termine prescizionale, e precisamente quello previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 800, concernente esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra, la cui documentazione sia andata distrutta.

Con l'articolo 3 si è modificato il termine per la rettifica e l'accertamento d'ufficio ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, nei riguardi delle società per azioni e in accomandita per azioni.

Come sapete, l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio nei confronti delle società per azioni e in accomandita per azioni, poggia sul raffronto fra l'imponibile nominale quale risulta dal bilancio, e l'imponibile effettivo, fissato ai fini dell'imposta di negoziazione. Viene così a stabilirsi un rapporto di dipendenza dell'imposta patrimoniale con quella di negoziazione, sanzionato nelle disposizioni di legge (regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529).

A scopo cautelativo, nel caso in cui questa legge non possa essere approvata entro il 31 dicembre, c'è l'articolo 4 che stabilisce che le disposizioni di questo provvedimento hanno effetto dal 31 dicembre 1949.

Ho qui tutti i precedenti in materia, e se qualcuno dei colleghi ha delle delucidazioni da chiedere, sono a sua disposizione. Concludo per l'approvazione del disegno di legge nel testo ministeriale.

COSTA. Non posso compiacermi di questa necessità di prorogare i termini, anche per quello che si riferisce all'esonerazione di tasse su merci danneggiate dalla guerra.

Il Governo parla di difficoltà d'ordine vario: il Governo aveva quattro anni davanti a sé per nominare questa Commissione!

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente che la legge istitutiva della Commissione è del maggio 1948!

COSTA. Parlo di quattro anni dalla cessazione della guerra.

Ad ogni modo questa proroga non si può negare, però mi astengo dal voto per la ragione che ho esposto.

CORBINO. Trovo che l'articolo 4 superi i limiti delle norme precauzionali. In sostanza, se la legge non dovesse essere approvata, noi veniamo a violare i diritti dei cittadini. Trovo esagerato questo modo con cui la finanza si vuole cautelare nell'eventualità che il Parlamento possa non approvare la legge.

Siamo al 29 novembre; credo che prima del 20 dicembre anche il Senato avrà approvato questa legge, che il Governo avrà cura di sollecitare.

CASTELLI AVOLIO. Alle osservazioni dell'onorevole Corbino, giustissime, c'è da aggiungere una ragione di indole giuridica: se questi termini sono scaduti, non si può parlare di proroga...

PRESIDENTE. Il Governo si preoccupa che questa legge, anche se approvata oggi dalla Camera, non possa essere tempestivamente approvata dal Senato, e cioè entro il 31 dicembre prossimo, quando scadono i termini di prescrizione e di decadenza, e quindi ritiene di ovviare a questi inconvenienti con un articolo 4 che suona così: « Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 31 dicembre 1949 ».

In altri termini si vorrebbe dare effetto retroattivo alla legge, anche se sia entrata in vigore dopo il 31 dicembre 1949, per rendere frustranee le situazioni di diritto acquisite dai cittadini per effetto della scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza.

BALDUZZI, *Relatore*. Penso che in un mese la legge possa essere perfezionata dai due rami del Parlamento, quindi sarei d'accordo con l'onorevole Corbino per la modificazione dell'articolo 4.

TOSI. I precedenti in materia dimostrerebbero altrimenti!

PRESIDENTE. L'onorevole Corbino propone di sostituire il testo dell'articolo 4 col seguente: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Vorrei sentire il parere del relatore.

BALDUZZI, *Relatore*. Accetto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

Di questo emendamento, comunque, ne parleremo in sede di discussione degli articoli.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei aggiungere solo una breve considerazione.

Mi rendo conto della proposta dell'onorevole Corbino alla quale, in linea di principio, non c'è nulla da opporre, ma vorrei spiegare perché è stato introdotto l'articolo 4 così com'è concepito. Un mese di tempo, è vero, è più che sufficiente per la normale trattazione della pratica da parte del Senato, per quanto taluni precedenti, come osservava l'onorevole Tosi, non sarebbero a favore di questa tesi.

D'altra parte, e qui richiamo la particolare attenzione dei colleghi sull'articolo 1, la legge sulla contabilità di Stato è così rigida che, nel caso che per una ragione qualsiasi questa legge non venisse approvata entro il 31 dicembre, la Corte dei conti sarebbe costretta ad aprire un giudizio di responsabilità nei confronti di circa 10 mila funzionari dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Questa è la vera ragione del provvedimento; uno stato di allarme di tutto il personale dell'amministrazione finanziaria che non favorisce certo il buon andamento del servizio.

Quindi io, ripeto, in linea di principio non ho nulla in contrario alla proposta dell'onorevole Corbino, però, in linea di fatto, se osserviamo quanto è stato compiuto in circostanze analoghe, mi permetto di far presente l'opportunità del mantenimento di questo articolo, perché altrimenti si verrebbe a creare una situazione di allarme fra il personale delle tasse, preoccupazione non confacente al buon andamento dell'amministrazione.

TOSI. Vorrei esprimere una adesione alla preoccupazione del sottosegretario di Stato, onorevole Castelli Edgardo, in quanto abbiamo avuto un caso, proprio quest'anno, di un altro disegno di legge approvato dal Senato. Avevamo due mesi di tempo per approvarlo. Il disegno di legge andò all'ordine del giorno, ma quando lo esaminammo il termine era già trascorso ed abbiamo dovuto rifare la dizione del provvedimento.

Penso che l'onorevole Corbino non abbia difficoltà in questo senso: cioè, si può lasciare benissimo questo articolo 4, anche se a lui piace la clausola « la presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* », perché le due dizioni potrebbero stare insieme ugualmente.

CASTELLI AVOLIO. Mi preoccupa che la data di pubblicazione della legge crei diritti quesiti a favore dei privati. La preoccupazione del sottosegretario di Stato, onorevole Castelli Edgardo, è molto maggiore: in pratica l'effetto retroattivo verrebbe a concretarsi col ritardo della pubblicazione della legge, e ci troveremmo anche contro l'applicazione che di queste leggi retroattive fanno la Cassazione e il Consiglio di Stato, che non dà valore a queste retroattività. Siamo in una materia così delicata, quale è quella tributaria, in cui il diritto soggettivo del privato prevale in modo indubbio. Quindi mi permetterei di insistere sui rilievi che ha fatto l'onorevole Corbino e, pertanto, aderisco al suo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei singoli articoli. Faccio osservare che per un errore di stampa, all'ultima riga dell'articolo 1 è stato scritto « 30 dicembre », anziché « 31 dicembre ». L'articolo che pongo in votazione è pertanto del seguente tenore:

ART. 1.

I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, già prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sono ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni ivi richiamate, rispettivamente al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre 1951.

Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresì prorogati i termini di decadenza e di prescrizione che vengono a scadere dopo il 31 dicembre 1949.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il termine prescrizionale previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 800, è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 3:

« L'azione della Finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle Società per azioni e in accomandita per azioni e per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

procedere — in caso di omessa dichiarazione — all'accertamento d'ufficio, può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 31 dicembre 1949 ».

Su questo articolo l'onorevole Corbino ha proposto, come prima ho detto, un emendamento soppressivo.

TOSI. Parlo per dichiarazione di voto.

Il precedente che poco fa ho ricordato era questo: si trattava di attuare una facilitazione sulla importazione dei petroli, degli oli minerali, ecc. Il provvedimento venne al nostro esame, ma i termini erano scaduti. Abbiamo allora corretto la formula e l'abbiamo resa efficiente dal 1° gennaio 1949 e l'abbiamo rimandata al Senato per l'approvazione. Il che significa che non era impossibile che il provvedimento fosse reso retroattivo, tanto vero che così andò in vigore.

CASTELLI AVOLIO. Noi ci verremmo a mettere in condizioni di disagio, data la recente giurisprudenza che contesta il valore retroattivo delle leggi quando urtino diritti quesiti dei cittadini.

Non credo, quindi, che l'essersi verificato qualcosa che costituisce una deviazione ci metta a posto; non credo che ciò costituisca un precedente valido.

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo dell'articolo 4 non ha avuto il parere favorevole del rappresentante del Ministero delle finanze, appunto per la preoccupazione che la legge, pur approvata oggi dalla Camera, possa non essere approvata dal Senato entro il 31 dicembre 1949.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perfettamente, e soprattutto tenendo presente che il Senato si trova in un periodo di intenso lavoro e che poi sospenderà ogni attività per una settimana.

ARCANGELI. Parlo per dichiarazione di voto.

A me sorprende che il sottosegretario di Stato per le finanze ci dica che da un punto di vista di diritto egli è d'accordo con l'emendamento, ma che, invece, da un punto di vista pratico preferisce che l'emendamento non sia

approvato per il timore che il disegno di legge non sia pubblicato tempestivamente.

Comunque, se abbiamo commesso una deviazione e questa viene riconosciuta e lo stesso sottosegretario di Stato è d'accordo che questa deviazione è stata compiuta e che in linea di principio non si debba ripetere, non capisco quale preoccupazione dobbiamo avere che il Senato non faccia il proprio dovere e non approvi un disegno di legge con carattere di urgenza come questo!

Fatte queste considerazioni, dichiaro di votare a favore della sostituzione dell'articolo 4, con l'emendamento proposto dall'onorevole Corbino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 4 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il nuovo articolo 4 proposto dall'onorevole Corbino, al quale hanno aderito gli onorevoli Castelli Avolio e Arcangeli il cui testo è il seguente: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Data l'ora tarda, propongo di sospendere la seduta e di votare a scrutinio segreto, nel pomeriggio, il disegno di legge ora esaminato e quello precedentemente approvato n. 880.

(Così resta stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle 15,30).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge numeri 880 e 885 esaminati questa mattina.

(Segue la votazione).

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena » (880):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria » (885):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Arcangeli, Assennato, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chiaramello, Cicerone, Corbino, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Magnani, Mannironi, Martinelli, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Schiratti, Tarozzi, Troisi, Tudisco, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.

Sono in congedo:

Giannini Guglielmo, Saggin e Scoca.

La seduta termina alle 16,30.